



NEWS

Dallo Studio Amato di Roma, 13 settembre 2019

Anche se a discendenti o coniuge, la cessione della nuda proprietà di un'azienda non è esente.

L'AE con risposta ad interpello 231 del 12 luglio 2019.

Come noto la **donazione d'azienda effettuata a favore del coniuge o dei discendenti è esente da imposta** se:

*gli aventi causa **proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa** o detengano il controllo per un **periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento**, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.. (art 3, comma 4-ter, D.LGS 346/1990)*

L'esenzione è efficace in senso lato e vale anche per successioni, patti di famiglia, atti a titolo gratuito.

L'AE specifica con che il trasferimento aziendale alla base delle intenzioni del legislatore, **non si verifica con la cessione della nuda proprietà, mentre si configura se viene donato l'usufrutto.**

"Con la richiamata disposizione, il legislatore ha inteso favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia, a condizione che i beneficiari del trasferimento proseguano l'attività d'impresa o mantengano il controllo della società, per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento.

*Detto passaggio **si verifica anche nell'ipotesi in cui il soggetto sia beneficiario esclusivamente del diritto di usufrutto**, posto che l'usufruttuario ha il diritto di godere della cosa e, nel caso specifico di usufrutto di azienda, ha il dovere di gestire l'azienda, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle norme...*

*...Di converso, il "nudo proprietario", **pur avendo la titolarità del bene gravato dall'usufrutto, non dispone del diritto di godimento né dei poteri di gestione dell'azienda ricevuta a titolo gratuito**"*